

Legge di stabilità 2015

(A.C. 2679 – *bis*)

**PROPOSTE EMENDATIVE 16.38,
17.496, 19.135, 39.015, 44.397 e
44.398 DEL GOVERNO**

25 novembre 2014



Art. 16

Dopo il comma 2. aggiungere i seguenti:

2-bis. Il terzo ed il quarto periodo del comma 7. dell'articolo 3-quinquies. del decreto legge 2 marzo 2012. n. 16. convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012. n. 44 sono sostituiti dai seguenti periodi :

“Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2. lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, entro il 1° marzo 2015, per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.”.

2-ter. All'articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015”;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015”;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: “le risorse di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “il 70% delle risorse di cui al primo periodo”;

d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:

“9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso, esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

16.38

%

- c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione ed esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
- d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
- e) tempistica per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze del primo periodo.

Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al presente comma potranno altresì successivamente esercitare, per le medesime finalità, ulteriori frequenze rese disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al seguente comma.

9-quater. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma precedente, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna Regione e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione, applicando, per ogni singolo marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

- a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
- b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) costi per i giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale personale, dei giornalisti pubblicisti iscritti nell'Albo professionale, dei praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, in qualità di dipendenti.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma precedente concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al periodo precedente. I fornitori di servizi media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma precedente per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al presente comma sono sottoposte a periodici aggiornamenti. 9-quinquies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della

16.38

%

posizione in graduatoria di cui al comma precedente. La presente norma innova i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche."

2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati complessivamente in 31.626 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

IL GOVERNO
P. 14 Feb Red

16.38

%

Relazione Tecnica

La riassegnazione di cui al comma 2 bis prevede una diversa destinazione d'uso della somma già destinata dalla legge n. 44/12 ad attività rientranti nell'ambito operativo del Ministero dello Sviluppo Economico (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46). L'introito complessivo derivante dall'esito della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ammonta ad € 31.626.000, versato all'erario dello Stato nel 2014 e non ancora riassegnato per lo scopo indicato nella legge n. 44/12 (tali somme non risultano infatti riassegnate sulla contabilità 1201 relativa al FIT). Di questa maggiore entrata, la cifra pari ad € 600.000 dovrà essere destinata all'indennizzo di cui al comma 6, dell'art. 3 quinquies della legge 44/12 (fissando in questo modo l'importo massimo dell'indennizzo), residuando quindi la cifra di € 31.026.000, da attribuire per il rilascio delle frequenze. L'elemento innovativo che richiede l'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze è dato dal maggior numero e dall'estensione territoriale delle frequenze da rilasciare (76 frequenze), previste dalla delibera 480/14/Cons dell'Agcom- Per quanto sopra, la copertura finanziaria per la misura del comma 1 è fornita dalle maggiori entrate conseguenti alla procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico che nella misura di 31.626.000 sono destinate all'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze, che potranno essere riassegnate nel 2015. Pertanto, la norma comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento per 31.626.000 nel 2015, in quanto le somme erano originariamente destinate ad interventi di natura rotativa e ad essere utilizzate nel corso del 2014. La copertura (al comma 2 quater) è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, per il medesimo importo mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 2 ter non comporta nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

21 NOV 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

16.38

All'articolo 17, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. La Polizia di Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Sono abrogati i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

23-ter. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.

23-quater. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Ordine e sicurezza pubblica" e al Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile".

23-quinques. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 300 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

IL GOVERNO





17.496 /

Relazione Illustrativa

La proposta normativa si rende necessaria e urgente al fine di attribuire alla Polizia di Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come già previsto anche per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza, il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, stemmi, emblemi e di ogni altro segno distintivo, anche ai fini della tutela giurisdizionale civile e penale per l'uso non autorizzato degli stessi, nonché per consentire la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti assimilati, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici.

Attraverso la stipula di tali contratti, infatti, la Polizia di Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attingerebbero a fonti di finanziamento aggiuntive da destinare al soddisfacimento delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali non direttamente correlate all'attività operativa. Si rappresenta altresì che il compenso quale corrispettivo del diritto all'uso del marchio potrà consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, o in un importo iniziale cui andrebbero ad aggiungersi importi rateizzati ragguagliati a una percentuale, anche variabile nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato (royalty).

Analogamente alla norma primaria relativa alla Guardia di finanza, la proposta normativa rinvia le modalità attuative ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 2013, n. 400.

17.496 /



Relazione Tecnica

La norma si limita a disciplinare nuove entrate provenienti dalla commercializzazione dei segni distintivi prevedendone, altresì, la riassegnazione sui pertinenti programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV. 2014

17.496 ✓



ARTICOLO 19

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

“11-bis. Al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1:
- 1) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”;
 - 2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”;
 - 3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.”;
- b) dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:
- “Art. 6-ter (Disciplina della sub-vezione)
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
 2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite.
 3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le presentazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
 4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro

18.135

/



suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico".

- c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

"11-ter. All'articolo 83 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

b) i commi da 4 a 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità **mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies**. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero 4-quater, è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, **nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti**, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. **all'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.**

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del

18.135

5

carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane."

c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono soppressi;


d) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fatture e comunque non inferiore a 1.000,00 euro."

11-quater. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

11-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

11-sexies. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.

IL GOVERNO



13.135



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto è finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; il contenuto è direttamente connesso alla garanzia di regolare pagamento degli oneri fiscali, contributivi del lavoro ed assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto, tutte materie di stretta inerenza con la disciplina della Legge di stabilità.

In particolare, al comma 11 bis, al fine di ripristinare il corretto principio dell'autonomia negoziale, si effettua una ricognizione delle definizioni economico giuridiche dei vari soggetti coinvolti nella filiera del trasporto di merci rendendole maggiormente aderenti al reale atteggiarsi dei rapporti commerciali. Infatti, ai fini di una più piena trasparenza e regolarità dell'intera filiera del trasporto di merci, viene prevista una definizione giuridica di "vettore" maggiormente aderente alla prassi commerciale, ricomprendendovi alcune fattispecie che si prestavano sovente ad equivoci. Vi rientra quindi sia l'impresa iscritta all'Albo Nazionale degli autotrasportatori associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio o ad una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce, del committente figurandovi anche l'impresa anche iscritta all'Albo, Nazionale degli autotrasportatori che stipula contratti scritti con data certa e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto, e del sub-vettore che comprende pure l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo, ovvero l'impresa straniera abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato con un vettore.

La riaffermazione del principio della liberalizzazione del prezzo del servizio di trasporto (che costituisce la naturale conseguenza della liberalizzazione del mercato) e che viene riproposta al comma 11 ter, viene coniugata con le previsioni volte a temperare il ricorso alle diverse forme di intermediazione presenti nella catena del trasporto, posto che il ricorso a siffatti strumenti non assicura la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti contrattuali, dove sovente all'esecutore materiale dell'operazione di trasporto veniva riservato un trattamento peggiore, con conseguente oscuramento del valore aggiunto che gli organizzatori del trasporto avrebbero dovuto dare all'efficienza del sistema. E' in questa ottica che deve leggersi la nuova disciplina della sub-vezione, cui spesso fanno ricorso le imprese più strutturate. In tale ottica s'inseriscono le previsioni volte a circoscrivere i casi di ricorso alla sub-vezione, sia richiedendo il consenso del committente, sia prevedendo l'impossibilità per il sub-vettore di affidare a sua volta a terzi la prestazione di trasporto, a pena di assumere su di sé gli oneri e le responsabilità del committente.

A mitigazione della regola che fa divieto al sub-vettore di affidare a sua volta a terzi la prestazione di trasporto, con particolare riguardo al trasporto cosiddetto di "collettame", si prevede che nei casi in cui si dia luogo alla "rottura del carico" (circostanza che si verifica allorché le merci sono scaricate suddivise e ricaricate su altri mezzi) viene sempre consentita la facoltà di avvalersi di sub vettori.

Nello stesso tempo si prevede la soppressione della scheda di trasporto. Com'è noto l'istituzione di un documento aggiuntivo rispetto a quelli già necessari (bolla di accompagnamento, ecc.) traeva motivo dalla esigenza di facilitare i controlli su strada, soprattutto in assenza di contratto di trasporto in forma scritta. In buona sostanza la sua ragion d'essere era dettata dall'esigenza di consentire di identificare i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto. In realtà la compilazione della scheda di trasporto si è rilevata meramente un onere a carico del committente e del vettore, senza sortire gli effetti previsti.

19.135

✓

La proposta emendativa di cui i commi 11 ter e seguenti, invece è resa necessaria alla luce della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE che, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza ha, *de facto*, statuito in ordine alla non conformità con il Trattato della normativa sui costi minimi.

Nella sostanza si interviene sulle norme relative al contratto di trasporto ed al corrispettivo per il servizio di trasporto, novellando le principali fonti normative che li regolamentano (con specifico riferimento all'art. 83 bis del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008). Viene, quindi, conformemente al principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1321 c.c., riproposto il principio di «libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci», (per usare l'espressione contenuta nella delega legislativa del 2005).

Si tratta di una finalità ambiziosa in un contesto come l'autotrasporto italiano, posto che la natura artigianale della maggior parte delle imprese italiane, la polverizzazione dell'offerta, e la scarsa propensione ad assumere i rischi d'impresa, hanno indotto, soprattutto le imprese meno "strutturate", a sfruttare al massimo le risorse di cui dispongono e, quindi, a non rispettare le norme in materia di turni di lavoro o di sicurezza della circolazione, al fine di ottimizzare quanto più possibile i ricavi e ridurre i costi del trasporto. Di qui la genesi della discussa normativa sui costi minimi ex art. 83 bis del decreto legge 112/2008 e più in generale dei correttivi alla riforma dell'autotrasporto del 2005, invocata dalla maggior parte delle associazioni di autotrasportatori rappresentative dei c.d. "padroncini", che avevano denunciato la sostanziale deregolamentazione del settore che si sarebbe sostituita alle regole della liberalizzazione regolata.

Residua come unico retaggio di quella normativa la previsione che Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fini indicativi e per agevolare l'incontro di domanda e offerta di trasporto di merci su strada, provvede a pubblicare e ad aggiornare sul proprio sito *internet* valori di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, nonché la previsione dell'adeguamento dei contratti di trasporto di merci alle oscillazioni dei costi esogeni del gasolio per autotrazione e dei pedaggi autostradali.

In base a quanto precede vengono soppressi i commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 dell'art. 83 bis del decreto legge n. 112/2008 in quanto più direttamente connessi con il principio dei costi minimi di sicurezza.

Nell'ottica di una più equilibrata regolamentazione del rapporto contrattuale concernente il trasferimento delle merci e di una corretta distribuzione delle responsabilità fra i soggetti della filiera, si prevede l'onere per il committente, della verifica della regolarità, previdenziale e assicurativa del vettore, coerentemente con il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 284/2005 che ha inteso valorizzare i compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori con la novella legislativa introdotta dall'art. 12 del decreto legge 95/2012. In buona sostanza con tale articolo s'intende garantire il rispetto dei requisiti di regolarità e di legalità nei rapporti contrattuali nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, *in primis* responsabilizzando i soggetti della filiera inducendoli ad un comportamento virtuoso con la previsione di una serie di conseguenze negative sul piano delle responsabilità contrattuali. Tale è il caso dei commi 4 *bis*, 4 *ter*, e 4 *quater*, ove il legislatore attribuisce al committente, appunto, l'onere di verificare il rispetto, da parte del vettore, degli adempimenti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali a pena di risponderne in solido con il vettore nei confronti dei dipendenti del vettore stesso. Al fine di rendere effettiva la possibilità di verifica da parte del committente si prevede opportunamente che il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori renda disponibile l'accesso al proprio portale debitamente aggiornato con tutte le informazioni utili anche attraverso incroci con i dati custoditi nelle banche dati dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. Le conseguenze poste a carico del committente per il mancato esercizio delle verifiche sopra ricordate subiscono un aggravamento nel caso di contratto stipulato in forma non scritta (comma 4 *quinquies*)

18.135

2

Giova evidenziare che all'affermazione della piena e libera determinazione di prezzi e tariffe del trasporto (principio riaffermato dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia cui era giocoforza conformarsi), si aggiunge il principio della libertà della forma del contratto. Anche se la forma scritta o verbale del contratto di trasporto sono ugualmente ammissibili, viene fatto salvo un comprensibile *favor* del legislatore verso la forma scritta laddove il committente, in mancanza di contratto scritto o di specifiche istruzioni, è chiamato a rispondere in concorso con il vettore anche per le violazioni alle norme sulla sicurezza della circolazione.

Con il comma 5 dell'articolo 83 bis, come riformulato dalla presente disposizione, nell'ottica del conseguimento di più equilibrati rapporti fra le parti nei rapporti contrattuali, si tenta di mitigare le conseguenze legate alle oscillazioni del prezzo del gasolio per autotrazione, nonché dei pedaggi autostradali (entrambi voci significative dei costi totali delle imprese di autotrasporto merci). Nel caso dei contratti di durata eccedente i trenta giorni, ove il costo del gasolio subisca aumenti di oltre il 2%, pur nel rispetto dei principi di liberalizzazione del mercato, si prevede una sorta di sterilizzazione degli effetti di dette variazioni (di fatto reintroducendo una clausola gasolio). A tal fine è stato predisposto un meccanismo di adeguamento automatico.

Deve, inoltre, farsi cenno all'introduzione, quale condizione di procedibilità dell'azione innanzi al giudice civile, la previsione del necessario esperimento del procedimento di negoziazione assistita sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132. Detta convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. Lo stesso effetto consegue nel caso le parti prevedano una mediazione con l'intervento delle associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

L'emendamento non comporta nessun onere per la finanza pubblica.



19.135

%

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento proposto non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo stesso è finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ed il suo contenuto è direttamente connesso alla garanzia di regolare pagamento degli oneri fiscali, contributivi del lavoro ed assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto. Peraltro, la riaffermazione del principio della liberalizzazione del prezzo del servizio di trasporto viene coniugata con le previsioni volte a temperare il ricorso alle diverse forme di intermediazione presenti nella catena del trasporto, posto che il ricorso a siffatti strumenti non assicura la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti contrattuali, dove sovente all'esecutore materiale dell'operazione di trasporto veniva riservato un trattamento peggiore, con conseguente oscuramento del valore aggiunto che gli organizzatori del trasporto avrebbero dovuto dare all'efficienza del sistema. E' in questa ottica che può affermarsi che l'emendamento proposto, pur non avendo alcun effetto sui saldi di bilancio, può, al contrario, ingenerare un meccanismo virtuoso in forza del quale potrebbe far emergere una gran parte di attività che allo stato viene svolta "in nero" e sfugge assolutamente al controllo del fisco. In tale ottica può leggersi la nuova disciplina della sub-vezione, cui spesso fanno ricorso le imprese più strutturate e le previsioni volte a circoscrivere i casi di ricorso alla stessa, sia richiedendo il consenso del committente, sia prevedendo l'impossibilità per il sub-vettore di affidare a sua volta a terzi la prestazione di trasporto, a pena di assumere su di sé gli oneri gli oneri e le responsabilità del committente. Sempre nell'ottica di una più equilibrata regolamentazione del rapporto contrattuale concernente il trasferimento delle merci e di una corretta distribuzione delle responsabilità fra i soggetti della filiera, si prevede l'onere per il committente, della verifica della regolarità, previdenziale e assicurativa del vettore, coerentemente con il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 284/2005, che ha inteso valorizzare i compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori con la novella legislativa introdotta dall'art. 12 del decreto legge 95/2012. In buona sostanza, con tale articolo s'intende garantire il rispetto dei requisiti di regolarità e di legalità nei rapporti contrattuali nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, "in primis" responsabilizzando i soggetti della filiera, inducendoli ad un comportamento virtuoso con la previsione di una serie di conseguenze negative sul piano delle responsabilità contrattuali.

La proposta emendativa in argomento, peraltro, si è resa necessaria alla luce della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE che, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza ha, *de facto*, statuito in ordine alla non conformità con il Trattato della normativa sui costi minimi, che, pertanto, viene superata dalle nuove disposizioni introdotte, riproponendo il principio di «libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci», in perfetta aderenza alle disposizioni comunitarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV. 2014

13.135

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

A.C 2679-bis

“ART. 39-bis

(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei livelli dei controlli di profilassi internazionale)

1. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e di rafforzare i livelli dei controlli di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie a potenziare le attività di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
2. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, costituita per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale ed internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" presenta al Ministero della salute il piano di implementazione dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della Sezione Ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 3.000.000;

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000.

alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 2.000.000;

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000.

39.015

IL GOVERNO
Giuseppe Bill

%

Relazione tecnica

La presente proposta normativa è finalizzata a potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, e rafforzare i livelli dei controlli di profilassi internazionale, salvaguardando la collettività da rischi per la salute. A tal fine, si interviene autorizzando un contributo straordinario per l'avvio delle attività dell'unità per alto isolamento dell'IRCCS "Spallanzani" di Roma.

Allo scopo di garantire il potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, rafforzando i livelli dei relativi controlli, il comma 1 della disposizione proposta autorizza il Ministero della salute a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie a potenziare le attività di prevenzione e contrasto delle citate malattie, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie.

A tal riguardo, occorre evidenziare che per il rafforzamento della sicurezza sanitaria è indispensabile che il Ministero della salute possa disporre della **Scorta Nazionale Antidoti (SNA)**, la cui gestione, dopo una prima fase emergenziale (2003-2006) durante la quale è stata in capo al Dipartimento della Protezione Civile, è ritornata interamente nella responsabilità del Ministero; la SNA è formata da farmaci ad azione antidotica, da usare in caso di attacco con aggressivi chimici, distribuiti in Depositi di Tipo Statale e Regionale; la differenza tra tali depositi consiste nella dotazione di antidoti (essendo alcuni presenti solo nei depositi statali) e nell'affidamento ad altre Amministrazioni statali (Difesa, Guardia Costiera, CRI) o ad assessorati regionali.

Altre risorse materiali di cui è opportuno l'approvvigionamento e la costante manutenzione per il mantenimento in efficienza sono:

- **Dispositivi di protezione individuale (DPI)** e presidi medico-chirurgici per il personale degli Uffici del Ministero della Salute impegnati in attività di vigilanza sanitaria ed eventualmente, per la popolazione in generale;
- **altre risorse sanitarie per attività di screening e prevenzione**, quali test microbiologici rapidi, misuratori di temperatura (termometri ad infrarossi, thermal scanner, etc....);
- **isolatori per l'isolamento ed il trasporto in sicurezza** di casi con malattie infettive ad alta trasmissibilità confermate o sospette (esempio camere isoark, air transit isolator - ATI, stretcher transit isolator - STI) da mettere a disposizione di amministrazioni statali o regionali;
- una **sala crisi in idonea struttura** con possibilità di operare effettivamente tutti i giorni H/24 in caso di emergenze sanitarie;
- **pannelli digitali con possibilità di inserimento di messaggi variabili** (predisposti a cura della competente Direzione generale) sulle epidemie in corso (attualmente Ebola, in precedenza aviaria) e/o schermi digitali interattivi con l'inserimento di materiali visionabili a richiesta del cittadino. Essi sarebbero collocati alle partenze e all'arrivo degli aeroporti ed eventualmente delle stazioni marittime interessate dal traffico internazionale. La spesa dipende dal numero di apparecchiature e potrebbe eventualmente essere modulata in più anni.

In tal modo l'informazione verrebbe veicolata in tempi rapidi, in modo moderno e senza l'impiego di carta con messaggi che spesso dopo pochi giorni sono già superati da nuove informazioni.

39.015

70

Per tali esigenze, si ritiene di dover adeguare lo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della salute (cap.4383/1) di € 3.000.000 per il 2015 e di € 1.500.000 a decorrere dal 2016. La norma proposta prevede, al comma 3, che a tali oneri si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per gli anni 2015-2017".

Infine, per le medesime finalità sanitarie già illustrate - ovvero il potenziamento delle misure di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, anche per fronteggiare situazioni di emergenza - il comma 2 detta una misura volta a consentire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale di malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, costituita proprio allo scopo di far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale. In particolare, si prevede, a tal fine, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n. 502/1992 (il quale destina una del Fondo sanitario nazionale, pari all'1% dello stesso, all'attività di ricerca corrente), a titolo di contributo straordinario in conto capitale, di due milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare al predetto Istituto previa presentazione al Ministero della salute, da parte dello stesso, del piano di implementazione della citata unità di alto isolamento, e approvazione da parte della Sezione Ricerca del Comitato tecnico sanitario del medesimo Ministero della salute.

A tal riguardo, occorre osservare che l'Istituto Nazionale Malattie Infettive INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, istituzione pubblica storica che opera fin dal 1936, e che nel 1996 è stata ufficialmente individuata come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per le malattie infettive, rappresenta una delle eccellenze italiane nel campo, in particolare per ciò che concerne la gestione clinica, nei suoi reparti di isolamento ed alto isolamento, di casi di malattie infettive di speciale interesse per la sanità pubblica quali infezioni da HIV/AIDS, epatiti virali acute e malattie emergenti e riemergenti ad alta trasmissibilità quali ad esempio le febbri emorragiche virali e la tubercolosi nelle sue forme multi resistente (MDR-TB) ed estremamente resistente (XDR-TB) alle terapie farmacologiche.

Presso l'INMI Lazzaro Spallanzani è inoltre attivo uno dei pochi Laboratori esistenti al mondo dotato di massimo livello di contenimento biologico (BSL 4), utilizzato per finalità sia di diagnosi che di ricerca, e l'unico autorizzato in Italia.

In considerazione delle sue caratteristiche e della particolare ed in qualche modo unica expertise, l'INMI Spallanzani nel 2009 ha ricevuto la designazione a Centro collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (CC-OMS) per "Assistenza clinica, Diagnosi, Risposta e Formazione in materia di malattie ad alta contagiosità" e conseguentemente fornisce il supporto operativo, clinico, diagnostico nei confronti dell'OMS e del Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), incluso il trasporto di pazienti da e verso l'INMI, nonché il trasporto di materiale diagnostico, campioni, strumenti per diagnosi, etc.. Nel 2003, a seguito dell'Ordinanza n. 3275 del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in relazione al grave rischio per la salute pubblica e l'incolumità privata derivante da possibili azioni di natura terroristica, le attrezzature e le strutture dell'INMI Spallanzani sono state ulteriormente potenziate, costruendo all'interno del suo perimetro una nuova struttura, unità per alto isolamento, specificamente dedicata alle patologie ad alta

39.015

%

trasmissibilità, per la quale si sta completando l'allestimento tecnico, con caratteristiche tecnicamente avanzate e sofisticate, tali da renderla un patrimonio unico sul territorio nazionale. Inoltre, previo censimento tra i Paesi membri dell'Unione europea, essa può essere «offerta» come presidio per il ricovero di pazienti altamente contagiosi o sospetti tali, secondo apposite convenzioni. Tale unità costituisce, pertanto, un «valore aggiunto» all'interno del citato Istituto, con annessi laboratori attrezzati per la diagnosi microbiologica e molecolare e per la cura di pazienti critici da parte di medici, tecnici e infermieri altamente professionalizzati.

Tuttavia, l'ultimazione dei lavori strutturali e di dotazione tecnologica recentemente completati, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.66/2013, non può considerarsi conclusiva della fase di allestimento di questo importante presidio sanitario, in quanto tale allestimento richiede anche una speciale fase di avvio, in considerazione dell'assoluta peculiarità tecnico-sanitaria della struttura in questione: fase di avvio che risulta, peraltro, di particolare urgenza, anche in relazione all'epidemia di Ebola. L'avvio delle attività della predetta struttura, e in particolare l'attivazione di cinque stanze di degenza e l'acquisto dei relativi beni strumentali, comporta i costi stimati come da tabella seguente:

INTERVENTO	COSTO STIMATO
Start up unità alto isolamento: lavori propedeutici, attrezzature elettromedicali, autoclavi, arredi, collegamenti/cablaggi, dotazione informatica	Euro 2.810.000
Beni sanitari (reagenti consumabili/kit, dispositivi medici, materiali per prelievi e contenitori, dispositivi di protezione individuale, farmaci, disinfettanti ecc...)	Euro 1.030.000
Manutenzioni	Euro 160.000
Totale	Euro 4.000.000

Pertanto, allo scopo di garantire l'avvio delle attività della richiamata struttura, la norma proposta prevede la concessione al predetto Istituto del citato contributo straordinario, pari a 4 milioni di euro, di cui due per l'anno 2015 e uno per ciascuno degli anni 2016 e 2017, attraverso l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n. 502/1992, secondo la procedura illustrata. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori (INCT) in data 12/11/2014.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori (INCT) in data 12/11/2014.

39.015

[Handwritten signature]

All'articolo 44, dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "Ministero delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso, la comunicazione assume valore informativo e dovrà essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso, laddove la quota non sia integralmente riscossa".

b) al comma 2:

1) la lettera b) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge;";

3) alla lettera e), dopo le parole "esito della procedura", sono aggiunte le seguenti: "o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote scaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.";

d) al comma 6: dopo la parola "trasmissione" sono aggiunte le seguenti: ", entro centoventi giorni," e le parole "trenta giorni dalla richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "tale termine";

e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale scarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini della esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione.".

40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è sostituito dal seguente:
"Articolo 20. 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso Ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrate in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il scarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive,



44.337

2/

- assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'Ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al cinque per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere, alla Corte dei Conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al precedente periodo.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei Conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui allo stesso comma 4.
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
- 40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, concernenti le

44.387

%

procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondersi in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma **40-quater**, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000 - 2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

40-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma **40-quater**, l'agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma **40-quater** del presente articolo, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma **40-quater**. In tal caso, il controllo di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal medesimo comma **40-quater** del presente articolo.

40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma **40-quater** del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, così come modificati dalla presente legge. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a trecento euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

40-nonies. All'art. 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1 gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2015".

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: "di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: "di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

IL GOVERNO



44.397

✓

Relazione tecnica

La disciplina di cui ai commi **40-bis** e **40-ter**, in linea con la natura pubblica degli Agenti della Riscossione e con l'esigenza di individuare regole di controllo dell'inesigibilità tali da rendere il processo efficiente, efficace e compatibile con la capacità operativa degli enti creditori, rivede la normativa applicabile semplificandola, per taluni aspetti e razionalizzandola e potenziandola per altri.

Alla stessa, pertanto, devono ascrivere effetti positivi per la finanza pubblica in ragione della possibilità che gli enti creditori possano procedere a controlli mirati sulle quote dichiarate inesigibili a ciò adibendo un numero di risorse tale da non pregiudicare l'assolvimento degli altri adempimenti di carattere istituzionale. Inoltre, la migliore definizione del contenuto e del procedimento di eventuale contestazione di irregolarità è funzionale a realizzare un contraddittorio migliore e più spedito tra l'ente e l'agente, riducendone di conseguenza tempi e costi amministrativi.

Può fondatamente ritenersi che l'attivazione del processo di gestione e controllo delle quote inesigibili rileva altresì come fattore di incremento delle somme erariali riscosse (nel 2013 il riscosso sulla base dei ruoli delle Agenzie fiscali è stato pari a 3,4 miliardi), che a regime può quantificarsi prudenzialmente in almeno 5 milioni all'anno e, per il 2015, in 2,5 milioni.

Quanto alle disposizioni dei commi da **40-quater** a **40-nonies** si rappresenta quanto segue. L'articolo 17, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, prevede il rimborso all'agente della riscossione degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, quali definite dal DM 21 novembre 2000. Tale DM, all'articolo 8, stabilisce che la richiesta di rimborso viene prodotta unitamente alla comunicazione di inesigibilità e che l'ente creditore provvede all'erogazione delle somme entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della stessa richiesta.

Il comma 6-bis dello stesso articolo 17 del d.lgs. 112 del 1999, introdotto dal dl 98 del 2011 (art. 23, comma 32, lett. b), prevede, però, che "Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno." Tale disposizione, per effetto del disposto del comma 33 del citato art. 23, opera a decorrere dai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011 ("Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011").



14.397

✓

Dall'anno 2012, pertanto, i rimborsi in questione sono stati richiesti agli enti entro il 30 marzo di ciascun anno, mentre restano dovute le somme per le annualità dal 2000 al 2010.

Va sottolineato che il differimento temporale nella presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previsto dal comma 1, tra l'altro, è funzionale oltre che a evitare l'inevitabile impasse nello svolgimento delle procedure di controllo dell'inesigibilità conseguente alla non gestibile massa di comunicazioni di inesigibilità tempo per tempo accumulate, anche a ripartire nel corso di più annualità il predetto onere che, complessivamente, quanto alle Amministrazioni dello Stato e alle Agenzie fiscali, ammonta a complessivi euro 533 milioni, giusta dimostrazione nella seguente tabella.

Anno	Importo rimborso (milioni di euro)
2010	84
2009	64
2008	50
2007	59
2006	60
2005	55
2004	55
2003	42
2002	24
2001	21
2000	19
Totale	533

Quanto all'erogazione materiale del rimborso, fatti sempre salvi gli esiti dei controlli da parte degli enti creditori, è previsto il pagamento in rate costanti in ragione dei tempi fissati per le comunicazioni di inesigibilità. Pertanto, considerato che le inesigibilità per gli anni 2010 - 2000 saranno presentate nel corso di undici anni, dal 2021 (inesigibilità dell'anno 2010) al 2031 (inesigibilità anno 2000), le quote di rimborso, da considerare con ammontare costante, saranno pagate nel medesimo arco temporale nella misura di euro 48,45 milioni annui (48,45 milioni x 11 anni = 533 milioni di euro circa).

Con riferimento, infine, alla restituzione, con onere a carico del bilancio dello Stato, degli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure maturate negli anni 2000 - 2013 a fronte di procedure effettuate su ruoli affidati dai Comuni, si fa presente che gli stessi ammontano a 150 milioni di euro e che stante la previsione del rimborso ventennale degli stessi, l'onere annuale a carico del bilancio dello Stato è pari a 7.5 milioni di euro per anno a partire dal 2018.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

20 NOV. 2014



44.397

1.

(5)

Art 44

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti

“40-bis Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per specifiche finalità, per le risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni procedurali:

- a) La dotazione finanziaria dell'FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, così come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle richieste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio;
- b) Entro il 31 marzo 2015 l'autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;
- c) Entro il 30 aprile 2015 il CIPE, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data l'autorità politica per la coesione disciplina e istituisce una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione.
- d) Nelle more della individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato



~~44.398~~ 44.398 %

avvio dei lavori con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

e) I piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per l'aggiornamento del DEF e per la predisposizione delle leggi di stabilità 2016 e seguenti.

f) Successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale ed individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 commi 1, 2 e 3 e art 9-bis del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98 del 2013.

g) Successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area, la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, mancato rispetto dei tempi, inadempienze. L'autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della nota di aggiornamento al DEF e della legge di stabilità.

h) Le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati.

i) Le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Fondo di rotazione assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede ad effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette Amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183/1987 e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1 comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sulla base di apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013 - sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle

44.388

~~40.05~~

%



singole Amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla precedente lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Fondo di rotazione può assumere, ove necessario, anche provvedimenti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le Amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente articolo e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

l) sono trasferite al suddetto Fondo di rotazione anche le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione che sono gestiti secondo le modalità indicate alla lettera i), ove compatibili.

40-ter Sono abrogate le seguenti disposizioni :

- a) articolo 5, commi 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011;
- b) articolo 1, commi 7,8, 9, 10 e 11 della citata legge n. 147 del 2013;
- c) articolo 10, comma 8 del decreto legge n. 101 del 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 2013 ultimo periodo.



44.398 ~~40.05~~ %

Relazione tecnica

La norma stabilisce i principali elementi di riferimento strategico, di *governance* e di procedura per la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, modificando gli analoghi elementi previsti dal dlgs. n. 88/2011 e dalla legge di stabilità per il 2014.

In particolare la lettera a) dell'articolo 40bis introduce le aree tematiche di rilievo nazionale quale contesto di riferimento per l'individuazione degli obiettivi strategici cui finalizzare le risorse. Tali aree tematiche, individuate dall'autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2015, rappresentano la base per il riparto delle risorse, effettuato, con delibera del CIPE, in fase iniziale entro il 30 aprile 2015 ed eventualmente modificato, dallo stesso Comitato, su proposta dell'autorità politica per la coesione in base agli andamenti dell'attuazione della programmazione (lettere b), c) e f)).

In termini dei soggetti di *governance* e degli strumenti della programmazione, la norma introduce una Cabina di regia, composta da rappresentanti di Amministrazioni centrali e regionali, e piani operativi. La prima definisce, per ciascuna area tematica nazionale, i piani operativi articolati in azioni ed interventi con l'indicazione dei risultati attesi, dei soggetti attuatori, individuati sia a livello nazionale sia regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, dei fabbisogni finanziari, anche per annualità, fino al triennio successivo all'anno finale della programmazione (lettera c)).

Parametri di riferimento per la definizione dei piani, la cui approvazione, anche singolarmente, è rimessa al CIPE sono: la coerenza dei fabbisogni con gli stanziamenti disposti per area tematica; il coordinamento e l'integrazione con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente; la destinazione di almeno l'80% delle risorse ad interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (lettera c)).

Il processo delineato, nell'attesa del suo compimento, è anticipato, nella previsione normativa, tramite l'approvazione da parte del CIPE, e la relativa assegnazione di risorse, di un piano stralcio comprendente gli interventi, con avvio immediato dei lavori, coerenti con le aree tematiche e i successivi piani operativi, ad esse connessi, in cui confluiranno (lettera d)).

La parte successiva della norma, lettera da f) ad i)), guarda alle successive fasi della programmazione definita, disponendo in ordine: al coordinamento fra i livelli amministrativi coinvolti, esercitato dall'autorità politica per la coesione (lettera f)); al ricorso all'utilizzo di strumenti particolari, come il contratto istituzionale di sviluppo per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità (lettera f)); alla rimodulazione/riprogrammazione delle risorse, fra aree tematiche, sulla base dell'effettiva realizzazione dei piani operativi (lettera g)); alla gestione contabile delle risorse, attraverso il trasferimento delle stesse in apposita contabilità del Fondo di rotazione, che le assegna e le movimentata secondo le regole che lo caratterizzano (lettera i)).

Completano il quadro descritto le previsioni relative agli aspetti di programmazione finanziaria delle risorse in coerenza con i parametri di finanza pubblica dei documenti di programmazione economica e alle attività e responsabilità delle Amministrazioni titolari degli interventi (lettere e), h), ed i)).

~~40.05~~ 44.398



Con riferimento ai primi, i fabbisogni finanziari dei Piani operativi e i loro aggiornamenti, sulla base dell'avanzamento nella realizzazione e del correlato aggiornamento delle previsioni di spesa, costituiscono la base per l'aggiornamento del DEF e la predisposizione delle leggi di stabilità (lettere e) ed i)). A tal fine l'autorità politica per la coesione presenta entro il 10° settembre di ciascun anno una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi dei piani, aggiornando le previsioni di spesa (lettere f) ed i)).

Le Amministrazioni titolari degli interventi, infine, avviano le attività necessarie all'attuazione di interventi e azioni finanziati già sulla base delle assegnazioni del CIPE di risorse ai piani approvati (lettera h)), assicurando così il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse (lettera i)). Le stesse provvedono a comunicare i dati, per la verifica sull'avanzamento, al sistema di monitoraggio unitario, di cui alla l. n. 147/2013, con apposito protocollo di colloquio telematico e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari (lettera i)).

La lettera l) prevede che anche le risorse delle precedenti programmazioni (2000/2006 e 2007/2013) siano trasferite al Fondo di rotazione, e che vengano gestite contabilmente secondo le procedure indicate alla lettera i), ove compatibili.

La disposizione operando una rivisitazione delle modalità di funzionamento del Fondo da ultimo disciplinate con la legge di stabilità per il 2014, non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica. La disposizione infatti fa esplicito richiamo al complesso delle risorse del fondo già assegnate e dispone che le assegnazioni annuali alle amministrazioni siano contenute nei limiti degli stanziamenti disposti dalle legge di stabilità.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

21 NOV. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



~~40.05~~ 44.398 /

